



Investimenti X Decreto Direttoriale 31 gennaio 2024

FAI INFORMA 037/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio u.s è stato pubblicato il [decreto direttoriale 31 gennaio 2024](#), che definisce termini e modalità operative per la richiesta degli incentivi al rinnovo e all'adeguamento tecnologico del parco veicolare previsti dal [D.M 1.12.2023, n.317](#) (Investimenti X, sul quale vedi la circolare fai informa n. 018/2024 del 19 gennaio u.s), per gli investimenti che, secondo quanto prevede ora il medesimo D.D. (art. 3, comma 5, lett. c), devono essere stati avviati a partire dal **19 gennaio 2024** (data successiva a quella di entrata in vigore del d.m 1.12.2023).

- **Presentazione delle domande di ammissione per la prenotazione delle risorse.**

Il D.D. (art. 2) prevede **un solo periodo** di incentivazione, in cui l'impresa ha diritto a presentare **una sola domanda** diretta alla prenotazione delle risorse, anche per più tipologie di intervento previste dal D.M. cioè:

dalle ore 10.00 del 4 MARZO 2024 alle ore 16 del 22 MARZO 2024 (click-day).

Sulle risorse finanziarie, pari nel complesso a 25 mln €, l'art.2, comma 6, del DD prevede la creazione – a cura della RAM in qualità di soggetto gestore – di 3 contatori per ognuna delle tipologie ammissibili di investimento, con il compito di aggiornare periodicamente le risorse disponibili in funzione delle istanze pervenute.

Le liste delle domande pervenute ed i «contatori» aggiornati delle somme disponibili, saranno visibili sul sito internet della RAM s.p.a (www.ramspa.it), nell'apposita sezione che sarà creata per gli investimenti X edizione.

Anche in caso di esaurimento dei fondi, le domande rimangono proponibili e verranno accettate con riserva; l'istruttoria avverrà in base all'ordine di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse.

L'istanza (art 3.3 e 3.5 del DD) deve essere inoltrata esclusivamente dall'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa, all'indirizzo ram.investimenti2024@legalmail.it, a pena di inammissibilità, unitamente alla seguente documentazione:

1. modello di domanda debitamente compilato, reperibile in formato pdf editabile sul sito internet del soggetto gestore RAM (sempre nella sezione dedicata agli investimenti X

edizione – che al momento in cui scriviamo non appare disponibile), firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa;

2. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
3. copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel predetto modello, con data successiva all'entrata in vigore del D.M 1 dicembre 2023 **(quindi, come già scritto, a far data dal 19 gennaio u.s.)** e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto deve essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi.

Per la formazione dell'ordine di prenotazione, faranno fede la data e l'ora di invio dell'istanza inoltrata a mezzo PEC (click-day).

Il soggetto gestore RAM SpA pubblicherà – entro il 29 marzo 2024 – l'**elenco** delle domande pervenute a prescindere dalla loro regolarità formale e sostanziale, che sarà verificata solo in un momento successivo (art. 3.6 del D.D). L'elenco ha il solo valore di ordine di prenotazione, e rimane valido in attesa che siano verificati i requisiti dell'impresa istante e della documentazione allegata, nella fase di istruttoria della rendicontazione (artt. 3.7 DD).

L'art.3.8, DD. prevede espressamente che l'impresa possa annullare la domanda precedentemente inoltrata e/o trasmetterne una nuova in annullamento della precedente. In caso di semplice annullamento, nella PEC andrà inserita la dicitura "*annullamento domanda*" oppure "*annullamento domanda e nuova presentazione*", con l'effetto di uno scorrimento nella graduatoria ad una nuova posizione in coda.

- **La fase di rendicontazione della domanda.**

Nella fase di rendicontazione, tutti coloro che hanno prenotato le risorse nel periodo d'incentivazione, hanno l'onere di dimostrare il perfezionamento dell'investimento e l'avvio del medesimo a partire dal 19 gennaio u.s (quest'ultima dimostrazione rappresenta un presupposto per l'ammissione all'erogazione del contributo – art.4.1 D.D).

La piattaforma informatica verrà resa nota sul sito web dell'amministrazione, nella pagina:

<http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/documentazione> e sul sito della RAM all'indirizzo www.ramspa.it, nella sezione dedicata all'incentivo Investimenti X edizione.

Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all'interessato all'indirizzo PEC dell'impresa, mittente dell'istanza.

Quanto al **periodo della rendicontazione**, le imprese che hanno presentato domanda devono inviare la documentazione richiesta **dalle ore 10.00 dell'8 aprile 2024 ed entro le ore 16 del 31 ottobre 2024** (art. 4.2).

Oltre alla documentazione tecnica specifica per ciascuna tipologia di investimenti, la rendicontazione richiede altresì la trasmissione della prova documentale dell'intero pagamento del prezzo, mediante la produzione della fattura debitamente quietanzata da cui risulti il prezzo

del bene e, per le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all'allegato I del DM 317/2023.

Negli acquisiti in leasing, è necessario dare prova del pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione, tramite la fattura rilasciata dalla società di leasing debitamente quietanzata, oppure con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta società. Sempre in caso di leasing, occorrerà poi dimostrare la piena disponibilità del bene, producendo copia del verbale di presa in consegna (art. 4.6).

Nel caso di acquisto di veicoli, la concessione dell'incentivo è subordinata anche alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione degli stessi, comprovabile con ricevuta (mod. M 2119) rilasciata dall'UMC, sia avvenuta in Italia fra la data di entrata in vigore del DM 317/2023 (**ovvero a partire dal 19 gennaio 2024**) ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione (**31 ottobre 2024**). In nessun caso, vengono considerate le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, ovvero immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri «zero» (art. 4.7).

Appare importante evidenziare che qualora l'impresa **non dia** seguito alla prenotazione delle risorse, rendicontando in tutto o in parte l'investimento nei termini, l'Amministrazione potrà tenerne conto anche nell'ambito di successive edizioni di incentivazione (art. 4.4).

Per gli atti redatti in lingua straniera è richiesta, a pena di esclusione, la traduzione in lingua italiana (secondo le norme in materia di documentazione amministrativa).

Qualora, al termine di una prima fase istruttoria, vengano ravvisate delle lacune sanabili nella rendicontazione, l'ente gestore RAM SpA richiede all'impresa – tramite PEC – le opportune integrazioni, concedendo a tal fine un termine perentorio non superiore a 15 giorni. Se entro questo termine l'impresa omette o fornisce un riscontro insufficiente, l'istruttoria verrà conclusa sulla base della documentazione disponibile. In ogni caso, le integrazioni istruttorie non potranno chiedersi, per l'assenza di documentazione che andava trasmessa a pena di esclusione (art. 10.4)

Gli artt. dal 5 all'8 del D.D. specificano la documentazione da produrre nella fase di rendicontazione per ognuna delle tipologie di investimenti ammissibili che, ricordiamo, sono le seguenti.:

- veicoli a trazione alternativa a metano CNG e LNG, ibrida e trazione elettrica;
- radiazione per rottamazione di veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI step E di massa complessiva a partire da 3,5 ton, nonché euro 6 E, sempre con contestuale rottamazione di veicoli della stessa tipologia;

- acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica per il trasporto combinato;
- acquisizione di rimorchi, semirimorchi e equipaggiamento per autoveicoli speciali superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere;

Per una descrizione analitica di questa documentazione, si rinvia alla lettura dei pertinenti articoli del D.D.

L'art. 9 del DD disciplina le **maggiorazioni** del contributo concesse, su espressa richiesta nella domanda, alle piccole e medie imprese (+ 10%), in virtù di tale qualità e a quelle che stipulano un contratto di rete (+ 10%). Dette maggiorazioni non si applicano (come nelle annualità precedenti) ai Rimorchi e S/R (tenuto conto che la qualità di PMI è già requisito per l'accesso alla misura – vedi art. 9.3 del D.D), sono cumulabili e si applicano entrambe sull'importo netto del contributo (art. 5.9, lett. c del D.M).

Quanto alla cumulabilità degli aiuti (art.11 D.D.)

- ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.;
- gli aiuti di Stato esentati in base al regolamento di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regime “*de minimis*” relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti nel regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e ss modifiche.

Per la verifica di quanto sopra, l'Amministrazione si avvale del Registro nazionale sugli aiuti di Stato (RNA), gestito dal MIMIT (Ministero del Made in Italy).

L'art. 12 del D.D, infine, dispone in merito alle verifiche e controlli che l'Amministrazione potrà effettuare successivamente all'erogazione degli incentivi con possibilità di procedere, in via di autotutela, ad annullare il relativo provvedimento di concessione e di disporre anche la restituzione, qualora vi siano gravi irregolarità in relazioni alle dichiarazioni sostitutive rese e in caso di violazione dell'art. 2 comma 6 del DM 97/23 (il quale prevede che i beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o noleggio e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario fino al 30 giugno 2027, a pena di revoca).